



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI
E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio "pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05.08.2014, con il quale si delegano i dirigenti dell'Area e dei Servizi di questo Dipartimento alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.R.S. n. 2517 del 03.05.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 24.06.1967 e il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, affisso all' albo pretorio del Comune di Noto il 25.07.1965 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, il Centro abitato di Noto;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del T.U. 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**REGIONE SICILIANA**

VISTO il D.D.S. n. 10 dell'08.01.2014, prenotato in entrata al n. 40, cap. 1987, in data 30.01.2014 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti della ditta [REDACTED] ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 516,45, per la realizzazione abusiva di un vano adibito a deposito al primo piano-;

VISTA la comunicazione della signora [REDACTED], datata 28.05.2014, qui pervenuta il 06.06.2014, con la quale è stato trasmesso l'atto di compravendita che dimostra che la predetta [REDACTED] non è l'attuale proprietaria dell'immobile di che trattasi;

CONSIDERATO che, secondo il giudice amministrativo, sia l'obbligo della rimessione in pristino dell'opera abusiva ovvero il pagamento della sanzione, grava su colui che ne ha effettivo godimento, perchè tali obblighi seguono l'opera abusiva interessata, concorrendo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento, e cioè il materiale esecutore, ovvero i suoi eredi ed aventi causa che hanno continuato effettivamente ad usufruire di quel bene, ovvero il nuovo proprietario (da ultimo: C.G.A. 26 agosto 2013, n. 718; T.A.R. Sicilia-Palermo, 20 febbraio 2014, n. 548).

RITENUTO pertanto che il soggetto obbligato al pagamento della sanzione di che trattasi è la signora [REDACTED] perchè attuale proprietaria del bene, e non [REDACTED] come indicato nel D.D.S. n. 10 dell'08.01.2014;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino viziati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere all'annullamento del citato D.D.S. n. 10 dell'08.01.2014 erroneamente adottato nei confronti della signora [REDACTED], procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della signora [REDACTED], in qualità di attuale proprietaria dell'immobile di che trattasi;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale ad annullare l'atto viziato per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dovere annullare il proprio decreto n. 10 dell'08.01.2014;

VISTA la nota n. 29564 dell'01.07.2014, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 nei confronti della signora [REDACTED]

RITENUTO che la signora [REDACTED] è l'attuale proprietaria del fabbricato sito nel comune di Noto (SR) – [REDACTED] nel quale è stato realizzato abusivamente un vano adibito a deposito al primo piano-;

CONSIDERATO che l' opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perchè realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

VISTA la nota n. 7545 del 04.09.2002, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria dell' opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 164 del T.U. 490/99 (oggi art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006) ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- gli infissi esterni in alluminio e/o monoblocco di lamierino zincato ed avvolgibili in plastica siano sostituiti con analoghi in legno;
- i pluviali in pvc vengano sostituiti con analoghi in rame.

**REGIONE SICILIANA**

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 10914 del 29.06.2011, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro zero, in quanto la stessa Soprintendenza ha dichiarato che detta opera non arreca pregiudizio al paesaggio tutelato, giusta parere prot. n. 7545 del 04.09.2002;

VISTA la scheda prot. n. 10914 del 29.06.2011, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.l. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 516,45 il profitto conseguito con la realizzazione dell' opera abusiva, assimilata alla tipologia n.4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.l. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l' opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi su esposti, è annullato il D.D.S. n. 10 dell'08.01.2014, prenotato in entrata al n. 40, cap. 1987, in data 30.01.2014 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, notificato con provvedimento n. 7391 del 14.02.2014 alla ditta [REDACTED].

Art. 2) La signora [REDACTED] è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, la somma di Euro 516,45, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione dell'opera abusiva, assimilata alla tipologia n. 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit di Siracusa;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 11429966 intestato a “UniCredit di Siracusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.



REGIONE SICILIANA

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. n. 7545 del 04.09.2002, della Soprintendenza di Siracusa e precisamente che:

- tutti gli infissi esterni in alluminio e/o monoblocco di lamierino zincato vengano sostituiti con analoghi in legno senza avvolgibili;
- i pluviali in pvc o similari vengano sostituiti con analoghi in rame.

Il Comune di NOTO (SR) vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art.3) Il presente decreto si trasmette alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 24 settembre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
FIRMATO**